**CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L’INCARICO**

**LEGALE**

Il Comune di Petriolo (di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Settore Amministrativo Contabile Dott. Stefano De Angelis, nato a Macerata il 23.02.1964 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede provvisoria in Petriolo, viale Regina Margherita, (cod. fisc. 00286490438) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n. \_\_\_ del 26.02.2019,

e

L’avvocato Giuliana Specchio del foro di Macerata (C.F **SPCGLN71R64C514R**), nata a **CERIGNOLA** il **24/10/1971** con studio in Mogliano in **V.le XX Settembre 42**;

**PREMESSO**

**CHE** con deliberazione di G.C. n.\_\_\_ del 26.02.2019 si stabiliva:

1. Di stipulare una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge 162/2014, per la risoluzione della controversia inerente l’infortunio occorso alla sig.ra Simona Maurizi in data 3/11/2018;
2. Di prevedere prevede anche la possibilità di costituzione in giudizio, qualora la negoziazione non si concluda favorevolmente per l’ente
3. Di incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo contabile a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell’incarico ad un legale esterno, ivi compreso quello di provvedere all’impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.37 dell’8.3.2018 relativo al “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

CHE , pertanto, con determinazione nr. \_\_\_ del 05/03/2019, si incaricava difensore quale legale di fiducia dell’ente nella questione in parola l’Avvocato Giuliana Specchio (C.F: **SPCGLN71R64C514R**) del foro di Macerata e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell’incarico.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l’incarico, da intendersi quale contratto d’opera professionale, di rappresentare ed assistere l’ente nella negoziazione assistita ex art. 2 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge 162/2014, per la risoluzione della controversia inerente l’infortunio occorso alla sig.ra Simona Maurizi in data 3/11/2018 , con patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l’eventuale predisposizione d’atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all’Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all’Amministrazione, all’avv. Giuliana Specchio, che accetta, impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

2) A tal fine il legale nominato s’impegna a comunicare tempestivamente all’Ente l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l’eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d’una sola

delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 e ss.

del Cod. Civ.

3) Il legale s’impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di €.90,00 oltre cap 4% per la negoziazione assistita e di €. 600,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, e cap 4% per la eventuale successiva costituzione in giudizio dell’ente, così come comunicato con nota mail del \_\_\_\_\_\_;

4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime

di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

5) Il legale s’impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l’attività

di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia

orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all’espletamento dell’incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all’attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l’incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

Il legale s’impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l’intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l’Amministrazione.

6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell’ufficio o di altra unità operativa dell’Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.

8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all’assistenza d’un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l’incarico al legale nominato, previa

comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività fino a quel momento espletata.

10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

12) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

13) Il professionista si obbliga, nell’esecuzione dell’incarico, al rispetto del codice di comportamento

dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave

14) Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art.53 comma16 ter del d.lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

15) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato “Responsabile del trattamento” dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall’amministrazione comunale in riferimento all’incarico in questione.

Il professionista nell’esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

16) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell’incarico.

17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile,

a quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.

18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

19) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l’eventuale registrazione in caso d’uso.